

Condizioni generali di fornitura

1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Tutti gli acquisti di prodotti o servizi da parte di CMA TEC S.R.L con il Fornitore sono disciplinati e regolati dalle presenti condizioni generali (le “**Condizioni Generali**”), che, unitamente agli ordini di acquisto contenenti l’indicazione dei beni o dei servizi oggetto di fornitura e delle eventuali condizioni particolari (gli “**Ordini**”), ai disegni tecnici relativi ai beni e/o servizi oggetto dell’Ordine (i “**Disegni**”) e ai seguenti dati e/o informazioni che le Parti hanno condiviso ai fini delle forniture: (a) le policy di richiesta di variazione degli Ordini, (b) le specifiche per gli imballaggi, per il montaggio di elementi e per la marcatura dei pezzi a disegno, (c) il piano di collaudo, (d) le istruzioni per la consegna della documentazione di collaudo della fornitura, (e) le istruzioni per la gestione delle non conformità e (f) i listini prezzi aggiornati, con evidenza, per ogni prezzo unitario, dell’incidenza delle singole voci di costo; (i “**Documenti**”), formano il contratto fra le parti (il “**Contratto**”). **1.2** In caso di difformità tra le Condizioni Generali, gli Ordini, i Disegni, la Documentazione del Fornitore e/o qualsiasi documento richiamato da questi ultimi, prevarrà quanto indicato negli Ordini e, subito a seguire, nei Disegni. **1.3** Il Contratto si applica integralmente e disciplina, a partire dalla Data di Sottoscrizione, tutti i contratti di fornitura che verranno conclusi tra il Fornitore e CMA TEC S.R.L. con riferimento a uno o più beni, nonché ogni accordo, trattativa, ordine e accettazione d’ordine o adempimento collegato a tali contratti, superando e sostituendo ogni precedente accordo in essere tra le Parti ed avente ad oggetto la vendita di beni fra le Parti. **1.4** Ogni modifica o integrazione al presente Contratto che il Fornitore abbia apposto nell’Ordine dovrà, per essere efficace e per derogare validamente a una o più clausole del presente Contratto o ad una o più clausole degli Allegati, essere espressamente accettata per iscritto dal Fornitore. In caso contrario la modifica o integrazione si considererà come non apposta. In ogni caso la modifica così apposta si intenderà valida solo con riferimento all’Ordine di Acquisto contenente la modifica ed al relativo Contratto di Vendita. **1.5** CMA TEC S.R.L non sarà vincolata da condizioni generali di vendita del Fornitore, neanche nell’ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute nell’Ordine di Acquisto o in qualsiasi altra documentazione di provenienza del Fornitore, senza il preventivo ed espresso consenso scritto di CMA TEC S.R.L.

2 – OGGETTO DELLE SINGOLE FORNITURE

2.1 Oggetto delle forniture sono solo ed esclusivamente i beni e/o i servizi indicati nei singoli Ordini e nei loro allegati, senza che, intervenuta la conferma d’ordine, possano essere apportate modifiche e/o variazioni da parte del Fornitore, fatto salvo il disposto dell’art. 5. **2.2** Qualora il Fornitore abbia cessato in tutto o in parte la produzione dei beni e/o servizi oggetto dell’Ordine e li abbia sostituiti con altri, non potrà fornire questi ultimi senza la preventiva approvazione scritta della Società.

3. ORDINI

3.1 I singoli ordini di acquisto saranno inviati da CMA TEC S.R.L. al Fornitore in formato PDF e a mezzo mail, unitamente all’eventuale documentazione necessaria all’esecuzione della fornitura (a mero titolo di esempio disegni e specifiche tecniche), nelle ipotesi in cui quest’ultima non sia già in possesso del Fornitore in ragione di precedenti forniture o per qualunque altro titolo. Laddove il Fornitore

necessiti che l'inoltro della documentazione utile alla realizzazione dei beni oggetto dell'ordine avvenga in formati diversi (a mero titolo esemplificativo DXF, DWG, STEP, IGES), lo stesso dovrà inviare specifica richiesta all'indirizzo e-mail dal quale si è ricevuto l'ordine che provvederà all'invio entro tre giorni lavorativi. 3.2 I singoli ordini costituiscono proposta irrevocabile per i cinque giorni lavorativi successivi alla loro trasmissione.

4 – CONFERMA D'ORDINE

4.1 Il Fornitore si impegna ad inviare la propria conferma d'ordine via mail all'indirizzo di posta elettronica indicato all'art. 3.2 entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine. Anteriormente all'accettazione dell'Ordine il Fornitore si impegna a verificare di essere in possesso di tutte le informazioni, i Disegni e i Documenti necessari all'esecuzione dell'Ordine e, in mancanza, a richiedere a CMA TEC S.R.L. le integrazioni ritenute necessarie. **4.2** L'invio della conferma d'ordine vincola il Fornitore ad eseguire la fornitura nelle modalità, nei quantitativi, con le caratteristiche tecniche e alle condizioni indicate nell'ordine, nonché nei Disegni e nel Manuale Fornitore che fanno parte integrante dello stesso. In caso di difformità fra l'Ordine, il Manuale Fornitore e i Disegni prevale sempre il contenuto dell'Ordine, fermo restando l'obbligo del Fornitore di segnalare a CMA TEC S.R.L. eventuali divergenze. **4.3** In ogni caso, e pure nell'ipotesi in cui la Società, nonostante la mancata conferma d'ordine nei termini indicati dall'art. 4.1, non abbia provveduto alla revoca dell'Ordine, l'accettazione dello stesso non potrà avvenire per fatti concludenti mediante consegna della merce a CMA TEC S.R.L.. **4.4** Qualora l'Ordine per ragioni di urgenza o per la specificità della fornitura non contenga l'indicazione del prezzo, il contratto s'intenderà perfezionato solo dopo la comunicazione dello stesso da parte del Fornitore e la successiva accettazione di CMA TEC S.R.L.. Comunicazione ed accettazione dovranno avere forma scritta.

5 – VARIAZIONI DEGLI ORDINI E RIEPILOGO IN CORSO DI ESECUZIONE

5.1 Nell'ipotesi in cui la necessità di variare l'Ordine, anche per ragioni costruttive, sorga per il Fornitore dopo che lo stesso ha inviato la propria conferma, la modifica dell'Ordine dovrà essere richiesta, ove possibile, conformemente a quanto previsto nel Manuale Fornitore. La richiesta di modifica dovrà essere inviata all'indirizzo mail indicato all'art. 3.2 e la stessa dovrà essere espressamente accettata da CMA TEC S.R.L. **5.2** L'eventuale accettazione delle variazioni sostituirà a tutti gli effetti l'Ordine originariamente accettato. **5.3** Nell'ipotesi in cui il Fornitore, rilevate circostanze non prevedibili in buona fede al momento della formulazione dell'Ordine e, comunque, tali da determinare un aumento delle materie prime e/o dei costi della manodopera superiore al 15 %, intenda apportare variazioni ai prezzi inerenti ordini già accettati o comunque perfezionati ai sensi dell'art. 4.3, lo stesso dovrà formulare espressa richiesta alla Società e il nuovo prezzo potrà intendersi applicabile solo ove intervenga l'accettazione di quest'ultima. **5.4** È fatto espresso divieto al Fornitore che abbia formulato la richiesta di cui all'art. 5.3 di emettere la fattura relativa all'ordine rispetto al quale è stata proposta una modifica dei prezzi anteriormente all'accettazione dei nuovi corrispettivi da parte di CMA TEC S.R.L.. **5.5** Tutte le variazioni d'ordini dovranno comunque essere soggette alla procedura di cui agli artt. 3 e 4. **5.6** CMA TEC S.R.L. si riserva il diritto di trasmettere periodicamente al Fornitore un riepilogo degli Ordini in corso di esecuzione e in questo caso sarà onere del Fornitore verificarne la corrispondenza con i dati in suo possesso, comunicando immediatamente le eventuali divergenze riscontrate.

6 – DOCUMENTAZIONE TECNICA, MODELLI E PROPRIETA' INDUSTRIALE

6.1 La documentazione tecnica, tecnologica, i disegni, i modelli, i campioni realizzati anche in parte, i software, le specifiche che CMA TEC S.R.L. TEC S.R.L. eventualmente consegna al Fornitore o dei quali questi sia comunque venuto a conoscenza, per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la realizzazione di un bene, di un prototipo o dei ricambi o delle attrezzature rimangono di esclusiva proprietà di CMA TEC S.R.L. e possono essere utilizzate solo per eseguire il bene oggetto dell'ordine.

6.2 La disposizione di cui all'art. 6.1 vale anche nell'ipotesi in cui i beni ivi indicati siano stati realizzati dal Fornitore per conto di CMA TEC S.R.L.. Anche in tali ipotesi, quindi, i beni sopra indicati divengono di proprietà della CMA TEC S.R.L.

6.3 Nell'ipotesi in cui CMA TEC S.R.L. abbia commissionato al Fornitore la realizzazione di studi e/o attrezzature, siano esse l'oggetto della fornitura o una prestazione accessoria della stessa, al Fornitore dovranno essere consegnati sia il progetto, sia i documenti e le informazioni relativi, in modo da consentire a CMA TEC S.R.L. di poter eventualmente riprodurre autonomamente i beni oggetto dello studio e della fornitura. In tali casi resteranno di proprietà di CMA TEC S.R.L. sia gli studi e le strutture realizzate, sia il loro progetto e i documenti e le informazioni ad esse inerenti, fatta eccezione esclusivamente per il know-how del Fornitore.

6.4 Il Fornitore deve conservare con cura e riservatezza i beni e documenti di cui agli artt. 6.1, 6.2 e 6.3 ed è tenuto a riconsegnarli contestualmente alla merce. Nel caso in cui la fornitura sia effettuata in più tranches l'obbligo di restituzione sorge all'atto dell'ultima consegna.

6.5 Nell'ipotesi in cui il Fornitore sia autorizzato dall'Acquirente a trattenere la documentazione e i beni indicati agli artt. 6.1, 6.2 e 6.3, il Fornitore dovrà creare e conservare un archivio sempre aggiornato in funzione degli indici di revisione indicati sui disegni.

6.6 Il Fornitore non potrà trasmettere i beni e i documenti di cui agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 o comunicarne il contenuto a terzi, né presentare relativamente ad essi domande di privativa industriale. Nell'ipotesi in cui tale divieto sia violato, il diritto di privativa ottenuto dovrà essere comunque trasferito a CMA TEC S.R.L. a semplice richiesta di quest'ultima, col solo rimborso delle spese e salvo il risarcimento del danno eventualmente subito dall'Acquirente.

6.7 Qualora la trasmissione a terzi sia necessaria per la fabbricazione del prodotto la stessa dovrà essere autorizzata da CMA TEC S.R.L.; in tal caso il Fornitore si obbliga sin da ora a vincolare il terzo al rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza contenuti in questa clausola.

- **– ESCLUSIVA.**

- Nell'ipotesi in cui nell'Ordine sia indicato che uno o più beni saranno prodotti in esclusiva per CMA TEC S.R.L., Il Fornitore, per l'intera durata del Contratto, si impegna a non commercializzare con terzi qualsiasi tipo di bene che sia simile e/o in concorrenza con quello oggetto dell'Ordine. **2** In caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente articolo 7.1, il Fornitore pagherà a CMA TEC S.R.L., a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile e fatto comunque salvo il maggior danno, un ammontare pari ad Euro 10.000,00.

- **– CONTROLLO QUALITATIVO – CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI DI QUALITÀ – PROCESSI SPECIALI E QUALIFICHE DEL PERSONALE.**

- Il Fornitore deve essere in possesso di apparecchiature e strumenti di controllo adeguati al tipo di beni che si è obbligato a realizzare ed è tenuto a verificare periodicamente che gli stessi siano in perfette condizioni di efficienza. **2** Il Fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese al controllo completo dei beni oggetto della fornitura, dal punto di vista visivo e dimensionale e, ove possibile, funzionale. **3** Il Fornitore comunicherà a CMA TEC S.R.L. eventuali modifiche del prodotto e/o del processo, variazioni dei subfornitori, nonché cambiamenti di sito degli impianti di produzione. **4** I beni e/o servizi oggetto della

fornitura, anteriormente alla loro consegna a CMA TEC S.R.L. , devono essere verificati e collaudati tenendo conto delle indicazioni comunicate dalla Società per mezzo dei Disegni, dei Documenti, delle specifiche di fornitura, dei piani di collaudo e istruzioni degli addetti alla qualità di CMA TEC S.R.L. **8.5** Il Fornitore si obbliga a redigere un apposito documento comprovante le verifiche di cui all'art. 8.4 (il "**Piano di Controllo**"). **8.6** CMA TEC S.R.L ha diritto, su sua semplice richiesta, di ottenere copia del Piano di Controllo. **8.7** Laddove per l'esecuzione della fornitura sia necessario che il Fornitore si approvvigioni presso terzi di semilavorati o di materie prime ovvero che, nel rispetto dell'art. 20 si avvalga di subfornitori, potrà essere richiesto da CMA TEC S.R.L un certificato comprovante le verifiche svolte sui materiali acquistati da terzi o sulle attività del subfornitore conformemente a quanto previsto nei Documenti. **8.8** Nei casi di cui all'art. 8.7 il Fornitore si obbliga a trasmettere sempre ai propri fornitori e subappaltatori i requisiti richiesti dalla Società per i beni oggetto di fornitura. **8.9** Nell'ipotesi in cui nell'esecuzione delle verifiche svolte ai sensi del presente articolo o altrimenti il Fornitore ravvisi delle difformità fra i beni realizzati o in corso di esecuzione e i Disegni, le specifiche tecniche o i Documenti consegnati da CMA TEC S.R.L., ovvero verifichi l'esistenza di vizi e difetti dei beni oggetto dell'ordine (di seguito "**NC**", intendendosi la "non conformità") il Fornitore è obbligato a segnalare a CMA TEC S.R.L. la NC e a ottenere l'autorizzazione di CMA TEC S.R.L. alla consegna della merce. **8.10** Eventuali vizi o difetti riscontrati dal Fornitore sui prodotti, anche forniti da terzi, devono sempre essere comunicate per iscritto a CMA TEC S.R.L. utilizzando il modulo di richiesta di modifiche, indicato nei Documenti con il n. 2. La consegna di tali beni dovrà, comunque, essere espressamente accettata da CMA TEC S.R.L., che attuerà tutte le procedure previste per il trattamento del prodotto non conforme. **8.11** In ogni caso, ove i vizi e i difetti di cui all'art. 8.10 concernano materiali consegnati da CMA TEC S.R.L. al Fornitore in conto lavoro, i predetti materiali dovranno essere riconsegnati a CMA TEC S.R.L. anche ove destinati alla rottamazione. **8.12** Laddove sia richiesta la certificazione di qualità dei prodotti (a mero titolo esemplificativo certificati di conformità dei materiali, analisi chimica, trattamenti termici o superficiali, piani di collaudo, certificazioni di qualità, FAI) la stessa deve essere consegnata unitamente ai beni oggetto di fornitura. **8.13** Nelle ipotesi in cui il Fornitore sia incaricato di processi speciali (ad esempio, nel caso in cui la fornitura abbia ad oggetto parti aeronautiche e aerospaziali), dovrà obbligatoriamente essere dotato di qualifica dei citati processi e fornire a CMA TEC S.R.L. la documentazione comprovante la qualifica del processo. **8.14** Nell'ipotesi di cui all'art. 8.13 il Fornitore dovrà obbligatoriamente formare e qualificare il personale adibito all'esecuzione dei processi speciali, fornendo a CMA TEC S.R.L. su sua semplice richiesta la documentazione attestante la qualificazione del predetto personale. **8.15** L'inesistenza delle qualifiche del processo e del personale di cui agli artt. 8.13 e 8.14 facoltizza CMA TEC S.R.L. ad avvalersi della clausola risolutiva espressa.

9 – VERIFICHE INTERMEDIE DELL'ACQUIRENTE

9.1 Il Fornitore si impegna a mettere in condizioni la Società di verificare la corretta esecuzione dei beni o delle prestazioni oggetto di fornitura anche nelle fasi intermedie della sua attività. **9.2** CMA TEC S.R.L. ha diritto di eseguire controlli, avvalendosi di persone dallo stesso incaricate, presso il Fornitore, presso i suoi eventuali subfornitori e comunque presso ogni soggetto della catena di fornitura utilizzata per l'esecuzione dell'ordine, per accertarsi che i prodotti siano conformi ai requisiti indicati da CMA TEC S.R.L. . Conseguentemente, il Fornitore si impegna ad ottenere dai suoi

subfornitori e dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nella catena di fornitura il loro impegno a consentire l'accesso presso di loro e l'esecuzione dei controlli ad opera di CMA TEC S.R.L. e dei soggetti indicati nel successivo articolo 9.3. **9.3** I diritti di accesso e controllo di cui agli artt. 9.1 e 9.2 sono estesi a tutti i soggetti indicati da CMA TEC S.R.L. (a mero titolo di esempio clienti o soggetti preposti a particolari controlli). **9.4** I controlli di cui all'art. 9.2 saranno eseguiti sulla base dei disegni, dei Documenti, delle specifiche tecniche e dei piani di controllo richiamati nell'ordine e il loro esito risulterà da specifico rapporto. **9.5** Nel rapporto di controllo di cui all'art. 9.4 dovranno essere indicate le eventuali NC rilevate e le modalità di riparazione concordate con il Fornitore. **9.6** Le verifiche disciplinate dal presente articolo non liberano il Fornitore dall'obbligo di fornire prodotti conformi ai disegni, ai Documenti, alle specifiche tecniche e a ogni altra indicazione di CMA TEC S.R.L. e non precludono alla stessa di rilevare successivamente le NC, i vizi e i difetti dei beni oggetto di fornitura.

10 – CONSEGNA

10.1 I termini di consegna dei beni oggetto di fornitura, che si intendono riferiti ai prodotti finiti e conformi alle specifiche tecniche indicate da CMA TEC S.R.L. TEC S.R.L., sono indicati nei singoli Ordini e, una volta intervenuta la conferma d'ordine, devono considerarsi essenziali. In ogni caso CMA TEC S.R.L., anche in espressa deroga all'art. 1457 c.c., può sempre esigere la consegna oltre il termine, anche in assenza di espressa comunicazione in tal senso. **10.2** In ragione dell'essenzialità dei termini di cui all'art. 10.1 sarà onere del Fornitore, anteriormente all'invio della conferma d'ordine, tenere conto di tutti i fattori che possono influenzarne il rispetto, nonché della logistica della spedizione. **10.3** Eventuali deroghe ai termini di consegna dovranno essere concordate fra le parti per iscritto. CMA TEC S.R.L. si riserva la facoltà di chiedere il differimento del termine di consegna pattuito fino a un massimo di tre (3) mesi. **10.4** Il Fornitore è tenuto a corrispondere a CMA TEC S.R.L. una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna successivo al decimo pari all'1% del valore dei beni oggetto dell'ordine, sino ad un importo massimo del 10% del corrispettivo della merce oggetto dell'ordine. È in ogni caso fatto salvo il diritto di CMA TEC S.R.L. a ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno. **10.5** Non sarà accettata la consegna anticipata della merce in assenza di espressa autorizzazione di CMA TEC S.R.L. **10.6** Il Fornitore dovrà comunicare a CMA TEC S.R.L. il momento in cui i beni sono pronti per la consegna. **10.7** La consegna dei beni avverrà nel luogo e secondo le modalità indicate nell'ordine. **10.8** Nell'ipotesi in cui la consegna debba avvenire presso gli stabilimenti di CMA TEC S.R.L. la stessa potrà avvenire esclusivamente negli orari di ricevimento del magazzino, che il Fornitore si obbliga a verificare preventivamente. I rischi ed i pericoli connessi al perimento e/o al deterioramento dei beni saranno a carico del Fornitore sino a quando non avverrà la consegna degli stessi nel luogo pattuito. La consegna della merce ad un vettore o ad uno spedizioniere libera il Fornitore solo nel caso in cui il trasporto avvenga a cura di CMA TEC S.R.L. **10.9** La merce dovrà essere accompagnata dai documenti di trasporto e dalla fattura redatti in conformità alla normativa vigente. **10.10** Il documento di trasporto dovrà sempre indicare il numero d'ordine e la riga, la quantità della merce, il codice del prodotto, gli indici di revisione e la data di consegna. **10.11** La fattura dovrà contenere, oltre a tutti i dati indicati al precedente art. 10.10, il numero del documento di trasporto cui è relativa.

11 – TRASPORTO E IDENTIFICAZIONE

11.1 Il trasporto avviene con le modalità e alle condizioni indicate nell'ordine e conformemente alle prescrizioni di cui ai Documenti. **11.2** È onere del Fornitore utilizzare gli imballaggi più appropriati a

preservare l'integrità della merce per tutte le fasi di stoccaggio e trasporto; il Fornitore è in ogni caso tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nei Documenti e in particolare a quanto previsto dal n. 3. **11.3** I materiali dovranno comunque essere singolarmente protetti da ammaccature, ossidazioni e degradi, in modo da non subire danneggiamenti durante le fasi del trasporto. **11.4** Il Fornitore risponderà comunque del deterioramento e/o perimento dei beni, anche qualora esso dipenda da cause imputabili al vettore e/o allo spedizioniere, salvo il caso in cui il trasporto avvenga a cura di CMA TEC S.R.L.. **11.5** Le spese di trasporto saranno a carico del soggetto indicato nell'ordine. CMA TEC S.R.L. non accetterà addebiti per trasporti o imballi non espressamente autorizzati. **11.6** Tutti i beni oggetto dell'ordine dovranno essere singolarmente marcati anche all'esterno degli imballaggi che li contengono secondo le istruzioni contenute nei Documenti, indicando il codice, la quantità e il numero d'Ordine.

12 – COLLAUDO E ACCETTAZIONE DELLA MERCE

12.1 1. I controlli sulla quantità e sulla qualità della merce avverranno presso la sede CMA TEC S.R.L., entro quindici (15) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. **12.2** Effettuato il collaudo CMA TEC S.R.L. è tenuta a denunciare per iscritto le imperfezioni e, in genere, le NC rilevate entro dieci (10) giorni dalla loro scoperta. **12.3** Nell'ipotesi in cui CMA TEC S.R.L., a seguito delle verifiche intermedie, del collaudo, o del manifestarsi di vizi e difetti nel periodo di garanzia di cui all'art. 14, accerti la NC dei beni oggetto della fornitura agli Ordini, ai Documenti, ai Disegni e alle specifiche tecniche e la stessa, per ragioni di urgenza o per motivi legati alle attrezzature o a impedimenti di qualunque genere del Fornitore, non sia risolvibile dallo stesso nei termini indicati da CMA TEC S.R.L, la società provvederà a risolverla direttamente o tramite terzi di propria fiducia, addebitando al Fornitore per ogni difformità rilevata e per ogni ora di lavorazione impiegata le somme previste dal tariffario indicato tra i Documenti, nonché il costo dei materiali e dei trattamenti necessari alla risoluzione delle difformità riscontrate. È, comunque, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tali somme saranno addebitate con fatture emesse da CMA TEC S.R.L. con periodicità trimestrale. **12.4** Se, in seguito al collaudo, emerge che la merce è stata consegnata in quantità inferiore a quella richiesta, CMA TEC S.R.L. potrà alternativamente: a) pretendere l'esecuzione dell'ordine entro il termine perentorio di cinque giorni dal collaudo; b) approvvigionarsi altrove a spese e rischio del Fornitore e applicare una penale pari ai costi sostenuti per adeguare le quantità all'ordine In ogni caso è fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. **12.5** Qualora la merce sia consegnata in quantità superiore rispetto a quella pattuita, CMA TEC S.R.L. provvederà a rispedire al mittente la parte eccedente a rischio e spese di quest'ultimo. Saranno inoltre a carico del Fornitore i costi di imballaggio. Nell'ipotesi in cui la merce in esubero debba essere temporaneamente custodita da CMA TEC S.R.L. saranno sopportate dal Fornitore anche tutte le spese di deposito ed i rischi di perimento e/o deterioramento. **12.6** Nel caso in cui all'esito del collaudo la merce presenti delle NC, la società potrà alternativamente: a) accettare la merce ed ottenere una riduzione del prezzo proporzionata all'entità delle imperfezioni; b) restituire la merce ed ottenerne la sostituzione con beni conformi all'ordine; c) pretendere la riparazione a cura e spese del Fornitore entro cinque (5) giorni o farla riparare presso terzi, ma sempre a spese del Fornitore. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. **12.7** I beni s'intendono accettati solo dopo l'eventuale esito positivo del collaudo, che comunque non preclude la possibilità di far valere la garanzia per i vizi occulti o comunque non facilmente riconoscibili. **12.8** L'eventuale pagamento anticipato, in tutto o in parte, del prezzo non comporta accettazione dei beni, sino a che il collaudo non sia avvenuto.

13 – PAGAMENTO DEL PREZZO

13.1 I prezzi concordati al momento dell'accettazione dell'ordine sulla base del Listino prezzi di cui ai Documenti (i "Prezzi") sono fissi ed invariabili e non potranno essere modificati per iniziativa unilaterale del Fornitore neppure nell'ipotesi di aumento dei costi dei materiali e/o della manodopera per la realizzazione degli stessi, fatto salvo il disposto di cui all'art. 5.3. Tali Prezzi corrispondono all'ammontare dovuto per i prodotti consegnati a CMA TEC S.R.L. in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 4.1 e, quindi, non ricomprendono i costi di imballaggio e di spedizione. Il Listino prezzi potrà essere aggiornato, a seguito di ogni variazione apportata dal Fornitore, mediante l'invio a CMA TEC S.r.l un nuovo documento diretto a sostituire l'Allegato 3. I prezzi così aggiornati si applicheranno a partire dagli Ordini che siano inviati dall'Acquirente al Fornitore dopo la ricezione del Listino Prezzi aggiornato. **13.2** Il pagamento del prezzo avverrà esclusivamente secondo le modalità e i termini indicati nell'ordine. **13.3** È facoltà di CMA TEC S.R.L. sospendere o rifiutare il pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 1460 c.c., nell'ipotesi in cui il Fornitore si renda inadempiente ad una o più delle obbligazioni assunte in forza delle presenti condizioni, ivi inclusa l'ipotesi di fornitura di merci caratterizzate da vizi e/o difformità.

14 – GARANZIA

14.1 Il Fornitore garantisce che i beni sono conformi agli ordini, ai Documenti, ai Disegni e alle specifiche tecniche di CMA TEC S.R.L. e che sono stati realizzati secondo le più avanzate tecnologie di produzione; garantisce altresì che la merce è esente da vizi e/o difetti di progettazione, fabbricazione e/o di assemblaggio. **14.2** Il Fornitore fornisce la medesima garanzia anche quando il prodotto sia realizzato o assemblato, totalmente o parzialmente, da terzi. **14.3** Vizi, difetti e difformità dovranno essere denunciati entro sessanta (60) giorni dalla relativa scoperta. **14.4** La garanzia ha la durata di un anno nell'ipotesi in cui CMA TEC S.R.L. sia il destinatario ultimo della merce e inizia a decorrere dal giorno dalla consegna. **14.5** Qualora i beni acquistati costituiscano componenti di macchine costruite e/o assemblate da CMA TEC S.R.L. e successivamente commercializzate il Fornitore si impegna a tenere indenne CMA TEC S.R.L. medesima da eventuali pretese risarcitorie del compratore finale, che dipendano direttamente o indirettamente dal vizio del prodotto realizzato dal Fornitore, per un periodo di due anni dalla consegna a CMA TEC S.R.L.. **14.6** Qualora i beni acquistati presentino vizi e/o difetti CMA TEC S.R.L. potrà alternativamente: a) chiedere la riparazione della merce e/o la sostituzione dei pezzi presso il proprio stabilimento a cura e spese del Fornitore. Qualora gli interventi in garanzia non possano essere eseguiti al domicilio di CMA TEC S.R.L. saranno a cura del Fornitore anche le spese di trasporto ed imballaggio; b) fare eseguire la riparazione e/o la sostituzione presso imprese di propria fiducia a cura e spese del Fornitore; c) chiedere la riduzione del prezzo in proporzione all'entità del vizio o del difetto; d) risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta e domandare la restituzione di quanto già versato. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento del maggior danno. **14.7** Il Fornitore si impegna a tenere indenne CMA TEC S.R.L. da qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata da terzi nei suoi confronti a titolo di responsabilità contrattuale od extracontrattuale per cause direttamente o indirettamente dipendenti da vizi e/o difetti e/o difformità dei beni venduti.

- – **PRODOTTI NON CONFORMI** **1** Ogni qualvolta CMA TEC S.R.L. rilevi la NC di un prodotto agli ordini, ai Documenti, ai Disegni e alle specifiche tecniche consegnati al Fornitore, è tenuto a far rilevare la difformità per iscritto e a chiedere al Fornitore che sia inserita nel Piano di Controllo. **15.2** Ogni reiterazione della medesima causa di NC risultante in modo specifico dal Piano di

Controllo di NC autorizza CMA TEC S.R.L. ad addebitare al Fornitore per ogni rilievo successivo al primo, a titolo di indennità di gestione, la somma prevista dal tariffario indicato nel Manuale Fornitore, oltre alle somme di cui al precedente articolo 14.7. **15.3** Le somme di cui all'art. 15.2 saranno addebitate con fatture emesse dal Fornitore con periodicità trimestrale.

- **– BENI DELL'ACQUIRENTE IN CONTO LAVORO.** **16.1** Eventuali beni, materiali, attrezzature, utensili e quant'altro eventualmente consegnato da CMA TEC S.R.L. al Fornitore in conto lavoro o prestito d'uso dovranno essere mantenuti in buono stato, in maniera da essere sempre distinguibili dai beni del Fornitore o di terzi ed essere custoditi in maniera idonea ad evitare i rischi di degrado, di furto e di utilizzo non consentito. **2** Ogni rischio relativo ai beni di cui all'art. 16.1 o dagli stessi derivante resta a carico del Fornitore, che sarà altresì ritenuto responsabile di eventuali danni o smarrimenti. **16.3** I beni di cui all'art. 16.1, salvo diverso accordo fra le parti, dovranno essere restituiti unitamente alla fornitura per la quale si è resa necessaria la loro consegna in conto lavoro al Fornitore. **16.4** Le parti pattuiscono che per il materiale affidato in conto lavoro da CMA TEC S.R.L. al Fornitore è accettabile un limite massimo di scarto a rottame pari al 4% della quantità consegnata. **16.5** Qualora lo scarto a rottame oltrepassi il limite indicato all'art. 16.4, sarà addebitato al costo al Fornitore, mediante emissione di fattura con cadenza annuale da parte di CMA TEC S.R.L., successivamente alla verifica dell'allineamento delle giacenze del magazzino di CMA TEC S.R.L. inventariate presso il Fornitore. **16.6** Il Fornitore si obbliga a rendere a CMA TEC S.R.L. tutti i beni inviati in conto lavoro al Fornitore e destinati alla rottamazione con regolare documento di trasporto contenente la causale "scarto a rottame".
- **– INDICI DI QUALITÀ IQ E IP.**
 - Le Parti si danno atto che CMA TEC S.R.L. è dotato di un SQA "gestione indici IQ e IP, con il quale vengono regolati gli indici di qualità e le performance dei fornitori e che tutte le NC dei prodotti e i ritardi di consegna penalizzeranno gli indici attribuiti al Fornitore.
- **– NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**
 - Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d. lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni, restando a suo carico l'approntamento di quanto necessario al rispetto delle citate disposizioni. **2** CMA TEC S.R.L. è esonerata da qualunque responsabilità per il mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni citate dall'art. 18.1. In ogni caso, il Fornitore manleva la da qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dall'inadempimento del Fornitore alle menzionate normative.

19 – MARCATURA CEE

19.1 Se il Fornitore è tenuto al rispetto della Direttiva macchine n. 2006/42/CE, lo stesso è tenuto a consegnare all'Acquirente il certificato di conformità disciplinato dalla citata Direttiva.

20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

20.1 È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere i contratti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali. **20.2** È, altresì, precluso al Fornitore di subappaltare a terzi la realizzazione di uno o più beni oggetto dei singoli ordini, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto di CMA TEC S.R.L.. **20.3** Anche nell'ipotesi in cui CMA TEC S.R.L. abbia concesso l'autorizzazione scritta alla subfornitura, tale circostanza non modifica le obbligazioni del Fornitore verso la Società, restando il Fornitore l'unico responsabile dell'esecuzione dell'ordine.

21 – CESSIONE DEL CREDITO

21.1 Al Fornitore è espressamente vietato cedere a terzi, in qualunque forma, il credito rappresentato dal prezzo delle forniture oggetto dei singoli ordini.

22 – ASSICURAZIONE

22.1 Per tutta la durata del rapporto il Fornitore è obbligato a stipulare e mantenere adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità del produttore. **22.2** Il testo e le condizioni delle polizze assicurative dovranno essere consegnate in copia a CMA TEC S.R.L. su sua semplice richiesta. **22.3** CMA TEC S.R.L. si riserva la facoltà di controllare che sia regolarmente effettuato il pagamento dei premi. Ogni responsabilità discendente dalla mancata stipulazione delle polizze o prosecuzione delle stesse sarà, in ogni caso, direttamente ed integralmente a carico del Fornitore.

23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

23.1. Il presente accordo si risolverà senza necessità di preavviso, con comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora il Fornitore violi una delle seguenti clausole: Art. 7 (DOCUMENTAZIONE TECNICA, MODELLI E PROPRIETA' INDUSTRIALE); Art. 8 (CONTROLLO QUALITATIVO – CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI DI QUALITA' – PROCESSI SPECIALI E QUALIFICHE DEL PERSONALE), limitatamente ai punti 8.3 e 8.4;- Art. 10 (CONSEGNA), limitatamente al punto 10.1; Art. 13 (PAGAMENTO DEL PREZZO), limitatamente ai punti 13.1 e 13.2;

Art. 19 (NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI

LAVORO), limitatamente al punto 18.1. **22.2** Il Contratto si risolverà infine senza necessità di preavviso, con comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in una delle seguenti ipotesi: (a) esistenza di procedure esecutive a carico del Fornitore; (b) liquidazione o cessazione dell'attività da parte del Fornitore; (c) trasformazione del tipo societario e modifica dell'oggetto sociale, laddove il Fornitore sia una società; (d) morte, interdizione, inabilitazione del titolare ovvero mutamento dell'attività, qualora il Fornitore sia un'impresa individuale; (e) variazioni degli assetti proprietari o, per l'ipotesi in cui il Fornitore sia una società, degli amministratori, tali da far venir meno la fiducia nel Fornitore o, comunque, l'interesse di CMA TEC S.R.L. alla prosecuzione del rapporto.

24 – VARIAZIONI CONTRATTUALI- MODIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

24.1 Variazioni o aggiunte al contratto saranno ritenute valide soltanto se convenute per iscritto e sottoscritte dalle parti. L'eventuale nullità, totale o parziale, di singole pattuizioni non inficerà la validità delle restanti clausole contenute nelle presenti condizioni generali. **24.2** Dati e informazioni contenuti nei Disegni, nel Manuale Fornitore e/o nella documentazione ulteriore eventualmente allegata all'Ordine per loro natura, per ragioni tecniche o per modifiche delle disposizioni di legge sono soggetti a modifiche. **24.3** Nell'ipotesi in cui si renda necessario modificare il contenuto di tutti o parte dei Disegni o della documentazione, facoltà questa che CMA TEC S.R.L. si riserva il diritto di esercitare in qualunque momento anche in deroga all'art. 24.1, sarà onere della Società consegnare i dati e le informazioni aggiornate al Fornitore **24.4** Dalla data di consegna al Fornitore della documentazione di cui all'art. 23.3, il testo revisionato della stessa diverrà parte integrante delle Condizioni, senza necessità di autorizzazione del Fornitore, anche in deroga all'art. 23.1.

25. CONTROVERSIE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

25.1 Il contratto è sottoposto esclusivamente alla legge ed alla giurisdizione italiana. **25.2** Per tutte le controversie derivanti dalla interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione delle presenti condizioni sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna. **25.3** La competenza così determinata non potrà essere derogata a favore dell’Autorità giudiziaria di un luogo diverso, neanche per ragioni di garanzia e/o connessione e/o continenza.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo averle attentamente lette, il Fornitore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: Art. 4 (CONFERMA D’ORDINE), limitatamente ai punti 4.1 e 4.4, Art. 5 (VARIAZIONI DEGLI ORDINI E RIEPILOGO ORDINI IN CORSO DI ESECUZIONE), limitatamente ai punti 5.1, 5.5 e 5.6; Art. 7 (PROPRIETA’ INDUSTRIALE. RISERVATEZZA. ESCLUSIVA), limitatamente ai punti 7.6 e 7.7, Art. 8 (CONTROLLO QUALITATIVO – CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI DI QUALITA’ – PROCESSI SPECIALI E QUALIFICHE DEL PERSONALE), limitatamente al punto 8.9, Art. 9 (VERIFICHE INTERMEDIE DELL’ACQUIRENTE), limitatamente ai punti 9.1, 9.2 e 9.6, Art. 10 (CONSEGNA), limitatamente ai punti 10.1, 10.4, 10.5, 10.9, Art. 11 (TRASPORTO E IDENTIFICAZIONE), limitatamente al punto 11.4, Art. 12 (COLLAUDO E ACCETTAZIONE DELLA MERCE), limitatamente ai punti 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8, Art. 13 (PAGAMENTO DEL PREZZO), limitatamente ai punti 13.1, 13.3, Art. 14 (GARANZIA), limitatamente ai punti 14.2, 14.3, 14.5, 14.6 e 14.7, Art. 15 (PRODOTTI NON CONFORMI), limitatamente ai punti 15.1 e 15.2, Art. 16 (BENI DELL’ACQUIRENTE IN CONTO LAVORO), limitatamente ai punti 16.2 e 16.3, Art. 18 (NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO), limitatamente al punto 18.2, Art.

20 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO), Art. 21 (CESSIONE DEL CREDITO), Art. 22 (ASSICURAZIONE), limitatamente ai punti 22.1 e 22.4, Art. 23 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), Art. 24

(VARIAZIONI CONTRATTUALI – MODIFICA DEI DOCUMENTI), limitatamente ai punti 24.3 e 24.4, Art. 25

(CONTROVERSIE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE)